



TRIBUNALE SPECIALIZZATO IN MATERIA DI IMPRESA

letta la denuncia con la quale, in data 22.09.2025, il ricorrente, invocando la norma prevista dall'art. 2409 c.c., ha chiesto che il tribunale ordini l'ispezione dell'amministrazione della società e all'esito la messa in amministrazione giudiziaria della stessa, previo accertamento delle gravi irregolarità;

riscontrate le notifiche e la mancata costituzione del soggetto preposto al ruolo di sindaco;

osservato che nelle more dell'incardinamento del giudizio l'assemblea della
 , con delibera del 26 settembre 2025, sostituiva l'amministratore attinto
dalla denuncia di gravi irregolarità con altro amministratore oggi qui costituito, tale
da rendere priva di rilevanza la nomina del curatore speciale;
letto l'art. 2409, 3° comma, a mente del quale il tribunale non ordina l'ispezione, e
sospende il procedimento per un certo tempo, se l'assemblea sostituisce
amministratori e sindaci con soggetti di adeguata professionalità, i quali si attivano
per riscontrare le denunce e in caso di esito positivo per rimuovere le gravi
irregolarità;
rilevato che all'esito il tribunale mantiene il potere di valutare la professionalità dei
soggetti nominati, anche sulla scorta della posizione da costoro assunta sui rilievi
della parte ricorrente e sulla valutazione resa sugli stessi rilievi dal tribunale;
premesso che il ricorrente dubita che vi sia una gestione corretta della crisi in cui
verserebbe la società, accertata dai numerosi protesti anche per somme modeste e
dalla chiusura dell'esercizio 2024 con una perdita a bilancio di euro 338.778,00, là
dove la tesi dell'amministratore espressa nella relazione di accompagnamento al
bilancio 2024, per cui la società possa mantenere la continuità in esercizio, sembra
essere contraddetta proprio dall'esistenza di protesti su cambiali per modesti importi;
ritenuto che effettivamente il ricorso a cambiali come strumento di pagamento già
esprime fondato indizio sulla crisi di merito creditizio della società, la quale pare non
ricorrere a fidi o a cessione di crediti autoliquidanti per finanziare la propria attività;
rilevato che è sicuramente sintomo di crisi finanziaria l'esistenza di protesti anche per
importi modesti, concentrati in uno stretto lasso di tempo (primo semestre 2025), all.
14, tale da rendere irrilevante la circostanza dedotta dalla società per cui vi sarebbe
una purgazione degli stessi protesti con prossima riabilitazione, dal momento che ciò
che rileva è lo stato di inadempimento rispetto alle obbligazioni contratte
nell'esercizio dell'attività di impresa;
riscontrato pertanto che effettivamente non appare supportata dai fatti occorsi la
circostanza relazionata dall'amministratore precedente nell'accompagnare il bilancio
(alla data di settembre 2025), all.8, per cui la società avrebbe la capacità di rimanere
in continuità di esercizio;



riscontrato che anche i conti esteri aperti dalla società, per la coincidenza temporale, appaiono essere un tentativo di eludere la crisi finanziaria, rendendo più difficile per i creditori il rinvenimento degli stessi conti correnti, notando peraltro che stando alla produzione in atti, all. lett. R e S, la loro apertura è relativa al secondo semestre 2025, quindi successiva alla levatura dei protesti;

preso atto che il nuovo amministratore, costituitosi il 9 novembre 2025 e nominato il 22 settembre 2025, nel tempo successivo all'insediamento, ha avuto modo di prendere posizione sulle contestazioni del ricorrente in questo giudizio e che le sue difese sono evidentemente non risolutive rispetto alla circostanza che la società non appare avere assunto le adeguate misure gestionali rispetto alla tensione finanziaria evidente, tanto da far dubitare in via indiziaria che vi sia una lacuna nella predisposizione degli adeguati assetti volti a prevenire lo stato di crisi ex art. 3 CCI, circostanza sulla quale si riscontra anche il silenzio del sindaco, invero mai sostituito dall'assemblea e neanche costituitosi;

ritenuto pertanto sussistenti oggettivi dubbi circa l'adeguatezza professionale del sostituto amministratore a fare fronte allo stato di crisi in cui versa la società;

p.t.m.

- letto l'art. 2409 c.c., nomina il dott.

quale ispettore della società

() via perché riferisca al collegio come in parte motiva circa la sussistenza di adeguati assetti e adeguate scelte gestionali rispetto allo stato di crisi della società e fissa udienza per la verifica al 11 febbraio 2026, ore 11.00.

Napoli, 12.11.2025

Il giudice rel.

Dott. Mario Fucito

Il presidente

Dott. Ulisse Forziati

